

**Allegato A alla delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013**

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE  
TRASMISSIONI TELEVISIVE CHE POSSONO NUOCERE GRAVEMENTE  
ALLO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE DEI MINORI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 34, COMMI 1, 5 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO E INTEGRATO IN  
PARTICOLARE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44 E  
DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120.**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

***Definizioni***

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
  - a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  - b) “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;
  - c) “servizio di media audiovisivo”: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell’articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell’articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell’ambito

di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
  - i giochi in linea;
  - i motori di ricerca;
  - le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
  - i servizi testuali autonomi;
  - i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna;
  - ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “servizio di media audiovisivo a richiesta”, ovvero “servizio di media audiovisivo non lineare”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- f) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
- g) “catalogo”, l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivo non lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

## **Articolo 2**

### ***Campo di applicazione***

1. La presente delibera stabilisce, secondo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 e dal decreto legislativo n. 120/2012, i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche e che possono essere messe a disposizione del pubblico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5 del citato articolo 34”.

## **Articolo 3**

### ***Aree tematiche e principali modalità rappresentative***

1. I contenuti sono classificati come gravemente nocivi ai minori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, sulla base dei gruppi di parametri delle “*aree tematiche*” e delle “*principali modalità rappresentative*”.

2. Le “*aree tematiche*” di classificazione sono: violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona. Nell’ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle principali modalità rappresentative del medesimo. Sulla base di tale presupposto metodologico, i contenuti di sesso o di violenza non si identificano necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata, ma la classificazione del contenuto come gravemente nocivo avviene solo all’esito del processo di valutazione effettuato tramite l’utilizzo dei parametri esplicitati.

3. Nell’ambito di ciascuna *area tematica*, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle seguenti “*principali modalità rappresentative*”: frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi...); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell’episodio...).

## **Articolo 4**

### **Classificazione delle scene di violenza gratuita o insistita o efferata**

1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che

presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla:

- a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di “incitamento all’odio comunque motivato”;
- b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie.

## **Articolo 5**

### **Classificazione delle scene pornografiche**

1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene pornografiche è basata su:

- la definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- la rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell’individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010” con specifico riferimento alla dignità della persona.

## **Articolo 6**

### **Classificazione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con riferimento ai diritti fondamentali e all’incolumità della persona**

1. La classificazione dei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale con riferimento ai diritti fondamentali e all’incolumità della persona è basata su:

- la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell’individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010” con specifico riguardo alla dignità della persona;
- la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l’utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d’azzardo, ovvero palese approvazione, invito all’utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d’azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l’incolumità, la salute, propria o degli altri.

